Parlamento europeo

2019-2024



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P9_TA-PROV(2021)0022

Riforma dell'elenco UE dei paradisi fiscali

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali (2020/2863(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, adottata il 1° dicembre 1997, relativa a un codice di condotta per la tassazione delle imprese¹, volta a ridurre la concorrenza fiscale dannosa all'interno dell'Unione europea,
- vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2015 dal titolo "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento" (COM(2015)0302),
- vista la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2016 su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024),
- viste le conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2016 sul codice di condotta in materia di tassazione delle imprese²,
- vista la comunicazione della Commissione, del 5 luglio 2016, su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali (COM(2016)0451), che comprende una spiegazione del processo di inserimento nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative,
- viste le conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui criteri e sul processo in vista della creazione dell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,
- viste le conclusioni del Consiglio "Economia e finanza" del 5 dicembre 2017,
- visti i più recenti aggiornamenti del Consiglio all'elenco dell'UE delle giurisdizioni

Allegato I alle conclusioni del Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN) del 1° dicembre 1997 sulla politica fiscale – Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 1° dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1).

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/08/ecofin-conclusions-code-conduct-business-taxation/

fiscali non cooperative del 6 ottobre 2020¹,

- vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 dal titolo "Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa" (COM(2020)0312),
- vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre (COM(2020)0313),
- viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto², del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto³ e del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale⁴,
- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla
 Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione⁵,
- viste le raccomandazioni della commissione PANA del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sul riciclaggio di denaro, sull'elusione fiscale e sull'evasione fiscale⁶,
- visto il seguito dato dalla Commissione alle summenzionate risoluzioni e raccomandazione del Parlamento⁷,
- viste la proposta della Commissione sulla rendicontazione pubblica paese per paese (CbCR)⁸ e la sua posizione del 27 marzo 2019⁹ su tale proposta,

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2016 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198).

⁹ Testi approvati, P8 TA(2019)0309.

¹ GU C 331 del 7.10.2020, pag. 3.

² GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

³ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2019)0240.

⁵ GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74.

⁶ GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

Seguito congiunto, adottato dalla Commissione il 16 marzo 2016, alla risoluzione del Parlamento europeo (ECON) recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione e alla risoluzione (TAXE) del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto; seguito, adottato dalla Commissione il 16 novembre 2016, alla risoluzione del Parlamento europeo (TAX2) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, e seguito, adottato dalla Commissione nell'aprile 2018, alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo (PANA), del 12 dicembre 2017, sul progetto di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale; e seguito alla risoluzione del Parlamento europeo (TAX 3) sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale.

- visto lo studio della Commissione dal titolo "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" (L'impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote d'imposta effettive prospettiche)¹
- visto lo studio della Commissione dal titolo "Pianificazione fiscale aggressiva"²
- visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dal titolo "An overview of shell companies in the European Union" (Panoramica delle società di comodo nell'Unione europea)³
- viste le relazioni per paese elaborate dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo,
- visti i lavori in corso del gruppo di alto livello delle Nazioni Unite sulla responsabilità finanziaria internazionale, la trasparenza e l'integrità,
- visti i lavori in corso nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS) sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione,
- visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁴
- viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali (O-000082/2020 – B9-0002/2021 e O-000081/2020 – B9-0001/2021),
- visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari, elaborata con il sostegno della sottocommissione per le questioni fiscali,
- A. considerando che l'esistenza di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e di regimi fiscali dannosi, anche negli Stati membri dell'UE, comporta gravi perdite finanziarie per gli Stati membri dell'UE, il che sottrae risorse ai bilanci nazionali e ostacola la capacità dei governi; che il costo dell'elusione dell'imposta sulle società è attualmente stimato a 500 miliardi di USD all'anno⁵; che tale riduzione del gettito fiscale è particolarmente problematica nel contesto della ripresa dalla crisi sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia di COVID-19 e del finanziamento della transizione verde;
- B. considerando che dall'indagine Eurobarometro dell'autunno 2016 si evince che l'86 % dei cittadini dell'UE è favorevole a norme più severe in materia di elusione fiscale e

Cobham e Janský (2018); https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jid.3348

Commissione europea, "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" (L'impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote fiscali effettive a lungo termine) (Taxation paper n. 64, 25 ottobre 2016).

² Commissione europea, "Aggressive tax planning indicators – Final Report" (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva – Relazione finale) (Taxation paper n. 71, 7 marzo 2018).

Kiendl Krišto I. e Thirion, "An overview of shell companies in the European Union", Servizio Ricerca del Parlamento europeo, ottobre 2018.

⁴ GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1.

paradisi fiscali¹;

- C. considerando che l'Unione ha adottato il suo primo elenco di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (in appresso "l'elenco") il 5 dicembre 2017; che nell'elenco figuravano 17 paesi o territori non appartenenti all'UE; che l'Unione ha rivisto l'elenco 12 volte;
- D. considerando che, secondo l'indice del 2019 relativo ai paradisi fiscali per le imposte sulle società, le giurisdizioni ai primi posti nella classifica dei paradisi fiscali per le imprese sono: 1) Isole Vergini britanniche, 2) Bermuda, 3) Isole Cayman, 4) Paesi Bassi, 5) Svizzera, 6) Lussemburgo, 7) Jersey, 8) Singapore, 9) Bahamas, 10) Hong Kong e 11) Irlanda;
- E. considerando che 95 giurisdizioni sono state valutate sulla base dei tre criteri stabiliti nelle conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016, vale a dire la trasparenza fiscale, l'equità fiscale e l'attuazione delle norme minime dell'OCSE in materia di BEPS;
- F. considerando che oltre 135 paesi e giurisdizioni stanno collaborando all'attuazione del piano d'azione BEPS, in parte motivati dal rischio di essere inclusi nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative; che nel quadro del processo di inserimento nell'elenco, a circa 40 paesi è stato chiesto di riformare più di 120 pratiche fiscali dannose;
- G. considerando che dalla relazione 2020 sullo stato della giustizia fiscale emerge che solo il 2 % delle perdite fiscali globali è stato causato dalle giurisdizioni figuranti nella lista dell'UE; che le Isole Cayman sono risultate la giurisdizione responsabile delle maggiori perdite fiscali a livello mondiale, con un costo superiore a 70 miliardi di USD all'anno, pari al 16,5 % del totale delle perdite fiscali;
- H. considerando che il Consiglio ha rivisto da ultimo l'elenco il 6 ottobre 2020, eliminando le Isole Cayman e l'Oman e aggiungendo Barbados e Anguilla; che, secondo il Fondo monetario internazionale², le Isole Cayman non dispongono ancora di un'imposta sul reddito delle società e rientrano tra le 10 principali destinazioni di investimenti fantasma, il che solleva interrogativi in merito alla trasparenza e a un eventuale approccio preferenziale nei confronti di alcuni paesi;
- I. considerando che l'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative comprende attualmente Samoa americane, Anguilla, Barbados, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seychelles, Trinidad e Tobago, Isole Vergini statunitensi e Vanuatu;
- J. considerando che diverse altre giurisdizioni si sono impegnate ad attuare i principi di buona governance fiscale per quanto riguarda la trasparenza o criteri di tassazione equi;
- K. considerando che l'accesso del pubblico ai documenti e il lavoro del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" restano limitati, in particolare per quanto riguarda il processo di inserimento nell'elenco dell'UE; che il Mediatore europeo ha il mandato di esaminare l'applicazione, da parte delle istituzioni dell'UE, delle norme dell'Unione in

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51abaf14-6b6e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-rise-of-phantom-FDI-in-tax-havens-damgaard.htm

materia di accesso del pubblico ai documenti¹, ha, in particolare, il potere di ispezionare tutti i documenti dell'UE, riservati o meno, e ha facoltà di formulare raccomandazioni quanto alla loro pubblicazione;

- L. considerando che, nella sua comunicazione sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre, la Commissione ha sottolineato la necessità di riformare il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e di rivedere l'elenco;
- M. considerando che, utilizzando la formula di ripartizione più prudente, l'UE registra le maggiori perdite a livello mondiale a causa del trasferimento degli utili verso paradisi fiscali e che, secondo le stime, ogni anno l'Unione perde circa il 20 % del suo gettito fiscale proveniente dalle imprese²;
- 1. riconosce l'impatto positivo che l'elenco ha già avuto, ma si rammarica del fatto che non sia all'altezza del suo pieno potenziale in quanto le giurisdizioni che attualmente contiene coprono meno del 2 % delle perdite di gettito fiscale a livello mondiale, il che rende l'elenco confuso e inefficace³; intende rafforzare l'elenco attraverso una trasparenza e una coerenza maggiori, criteri di inserimento più rigorosi e imparziali e misure di difesa più incisive contro l'elusione fiscale; deplora l'esclusione dall'elenco di paesi quali le Isole Cayman che, da lungo tempo, sono promotori dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili; deplora le insufficienti spiegazioni fornite al grande pubblico, nonostante l'opinione pubblica europea si dica favorevole a norme più rigorose in materia di paradisi fiscali;

Governance e trasparenza dell'elenco dell'UE di giurisdizioni fiscali non cooperative

- 2. osserva che il processo iniziale di inserimento nell'elenco è stato proposto dalla Commissione sia nella sua comunicazione su una strategia esterna per un'imposizione effettiva sia nella comunicazione su ulteriori misure volte a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione fiscale; osserva che al gruppo "Codice di condotta", principalmente attraverso il suo sottogruppo sui terzi, è stato affidato il compito di svolgere i lavori preparatori per la compilazione dell'elenco, sebbene ciò non rientrasse nel mandato iniziale del gruppo; mette in dubbio la capacità e l'idoneità di tale raggruppamento informale a svolgere detta missione;
- 3. ritiene che l'elenco dell'UE debba essere riformato a livello di Unione; raccomanda che tale processo sia formalizzato, in particolare mediante uno strumento giuridicamente vincolante; ritiene che tale riforma debba essere attuata entro la fine del 2021 al fine di proteggere l'UE da ulteriori perdite di gettito fiscale nel periodo di ripresa successivo alla pandemia di COVID-19; chiede al Consiglio di affidare alla Commissione, con il sostegno degli Stati membri e con l'opportuna partecipazione del Parlamento europeo, il compito di valutare le giurisdizioni terze sulla base di criteri chiari e trasparenti, nonché di presentare una proposta di inserimento nell'elenco al Consiglio, che dovrebbe essere pubblicata prima che il Consiglio adotti formalmente l'elenco e le sue revisioni; invita il Consiglio a conferire al Parlamento un ruolo di osservatore nelle discussioni del gruppo

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

² Tørsløv, Wier e Zucman (2020); http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2020.pdf

https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/

- "Codice di condotta"; ritiene che tali modifiche garantirebbero l'imparzialità, l'obiettività e la responsabilità del processo di inserimento nell'elenco;
- 4. sottolinea l'importanza della trasparenza nel processo di inserimento nell'elenco, in modo da consentire il controllo pubblico e aumentare la responsabilità democratica dei decisori; chiede la piena trasparenza per quanto riguarda la posizione degli Stati membri; invita pertanto il gruppo "Codice di condotta" a divulgare le informazioni relative alle autorità partecipanti, ai temi di discussione, alle valutazioni tecniche, ai verbali o alle sintesi e alle conclusioni adottate; ritiene che, al fine di migliorare la responsabilità e la trasparenza, le fonti di dati per il controllo delle giurisdizioni dovrebbero essere rese facilmente accessibili quando sono disponibili al pubblico; ritiene che la metodologia di valutazione dei regimi applicati dai paesi terzi debba essere perfezionata e divulgata integralmente; invita il Gruppo "Codice di condotta" a pubblicare sistematicamente una sintesi completa delle sue interazioni con i paesi terzi, dell'argomento discusso e degli impegni assunti dai paesi terzi in ciascuna fase del processo di valutazione;
- 5. osserva che la mancanza di trasparenza può condurre a interpretazioni errate delle decisioni e rischia di minare la fiducia del pubblico nel processo di inserimento nell'elenco, in particolare quando l'esito dell'elenco dell'UE differisce dagli elenchi dei paradisi fiscali creati in modo trasparente da terzi; ricorda l'esistenza di un elenco iniziale che raccoglie gli elenchi stilati dagli Stati membri, come indicato nella comunicazione della Commissione dal titolo "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento", in cui figuravano 30 giurisdizioni inserite da 10 o più Stati membri;
- 6. accoglie con favore le misure già adottate in materia di trasparenza, quali la pubblicazione di relazioni semestrali sui progressi compiuti e la pubblicazione di alcune lettere inviate a giurisdizioni di paesi terzi; chiede che le lettere inviate dal Consiglio a giurisdizioni terze che non sono ancora conformi ai criteri di inserimento nell'elenco dell'UE includano la richiesta di pubblicare tutta la corrispondenza con l'UE, nonché di considerare qualsiasi risposta negativa come una mancanza di cooperazione da parte della giurisdizione interessata; si rammarica che tali documenti siano accessibili solo al termine del processo di valutazione; chiede che tutte le lettere e gli impegni assunti da giurisdizioni terze siano resi pubblici non appena ricevuti; invita a rendere disponibili le informazioni pubbliche su una piattaforma di facile utilizzo;
- 7. chiede che la presidente del gruppo "Codice di condotta" e il Parlamento intrattengano scambi regolari e che sia prevista la partecipazione formale a un'audizione pubblica almeno una volta l'anno;
- 8. sottolinea che il ruolo del Parlamento in relazione al gruppo "Codice di condotta" dovrebbe essere formalizzato, anche per quanto riguarda la governance e i criteri del processo di inserimento nell'elenco, ad esempio attraverso un processo di formulazione di opinioni;
- 9. osserva che il processo di inserimento nell'elenco dell'UE riguarda solo i paesi terzi; osserva che l'influenza dell'Unione nella lotta all'evasione fiscale e alle pratiche fiscali dannose a livello mondiale dipende dall'esempio che essa dà al proprio interno; sottolinea la necessità di coerenza tra i criteri di inserimento nell'elenco e i criteri per le pratiche fiscali dannose all'interno dell'UE; ricorda la dichiarazione del presidente del

Gruppo "Codice di condotta" durante l'audizione della commissione TAX3 del 10 ottobre 2018, relativa alla possibilità di analizzare gli Stati membri in base agli stessi criteri stabiliti per l'elenco dell'UE nel contesto della revisione del mandato del Gruppo "Codice di condotta"; osserva che uno Stato membro ha ricevuto un rating parzialmente conforme sul rispetto della norma internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni su richiesta da parte del Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (Global Forum)¹ e osserva che i paesi terzi sono inseriti nell'elenco dal Consiglio in caso di rating di questo tipo²; sottolinea, a tale proposito, che alcuni Stati membri hanno ricevuto regolarmente raccomandazioni specifiche per paese sulla necessità di combattere la pianificazione fiscale aggressiva³; sottolinea che la Commissione riconosce che alcuni dei suddetti Stati membri hanno adottato misure per migliorare i loro sistemi fiscali per rispondere alle critiche della Commissione, ma osserva che la Commissione continua a indicare che le norme fiscali stanno attualmente agevolando la pianificazione fiscale aggressiva in tali Stati membri; ribadisce la sua richiesta, formulata nella risoluzione TAX3, alla Commissione e al Consiglio affinché diano seguito alle raccomandazioni specifiche per paese trasmesse agli Stati membri interessati fino all'attuazione di riforme fiscali sostanziali e propongano azioni ove e quando necessario, ma considerino almeno, nel frattempo, tali Stati membri come paradisi fiscali dell'UE; attende con interesse che tali governi diano risposta a tali timori e riducano l'elusione fiscale in tutte le loro giurisdizioni; si impegna a valutare regolarmente qualsiasi iniziativa intrapresa dai governi per seguire tali raccomandazioni e a proporre azioni ove e quando necessario:

- 10. ricorda che la procedura di cui all'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base alla quale il Parlamento e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere applicata quando pratiche fiscali dannose portano a distorsioni del mercato all'interno dell'Unione;
- 11. invita il gruppo "Codice di condotta" ad aumentare l'inclusività e l'accettazione esterna del processo consultando i paesi in via di sviluppo e le organizzazioni della società civile; suggerisce di istituire un gruppo di lavoro o un organo consultivo con i paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo, i membri della società civile e gli esperti, in modo da facilitare il dialogo sulle decisioni adottate;

Aggiornamento dei criteri di inserimento nell'elenco dell'UE al fine di adeguarli alle sfide attuali e future

12. ribadisce l'importanza del criterio di trasparenza dell'elenco; chiede chiarezza in merito al prossimo criterio di trasparenza per quanto riguarda la titolarità effettiva finale, in linea con la 5ª direttiva antiriciclaggio; prende atto delle disparità di condizioni tra i paesi che aderiscono allo standard comune di comunicazione dell'OCSE e alla legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA); ritiene, pertanto, che la mancanza di reciprocità della

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/global-forum-reveals-compliance-ratings-from-new-peer-review-assessments-for-anguilla-chile-china-gibraltar-greece-korea-malta-papua-new-guinea-and-uruguay.htm

² GU C 331 del 7.10.2020, pag. 3.

FATCA statunitense debba essere esaminata alla luce del criterio di trasparenza;

- 13. ritiene che il criterio della tassazione equa non dovrebbe limitarsi alla natura preferenziale delle misure fiscali, ma dovrebbe prendere in considerazione ampie esenzioni fiscali e disallineamenti in materia di prezzi di trasferimento; ricorda che l'attuale processo di inserimento nell'elenco per i paesi terzi non include un criterio autonomo relativo alle aliquote d'imposta pari a 0 % o molto basse; invita la Commissione e il gruppo "Codice di condotta" a includere nella valutazione misure fiscali che portino a bassi livelli di tassazione, in linea con i negoziati in corso sul secondo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, in particolare per quanto riguarda la tassazione minima; invita la Commissione e il Consiglio a proporre un livello minimo efficace di tassazione che costituisca un criterio autonomo per l'elenco dell'UE; raccomanda di fissare a un livello equo e sufficiente qualsivoglia aliquota effettiva minima e di tenere conto dell'aliquota legale dell'imposta sul reddito media dell'UE¹ al fine di scoraggiare il trasferimento degli utili e prevenire una concorrenza fiscale dannosa;
- 14. invita la Commissione a valutare i vantaggi dell'adozione di un'iniziativa simile al secondo pilastro del quadro inclusivo per i criteri di inserimento nell'elenco dell'UE, nel caso in cui non vi sia consenso politico a livello di OCSE sull'attuazione di tali misure entro la fine del 2021;
- 15. osserva che alcune delle giurisdizioni terze più nocive, tra cui le Isole Cayman e le Bermuda, sono state rimosse dall'elenco successivamente alla loro introduzione di criteri di sostanza minimi e di misure di esecuzione deboli; sottolinea che tali decisioni possono sollevare interrogativi circa l'autenticità di attività specifiche e l'imparzialità del processo decisionale e minare la fiducia dei cittadini; chiede il rafforzamento dei criteri di screening, compresi i requisiti relativi alle sostanze sulla base di un metodo formulistico, nonché i requisiti di proporzionalità e il loro monitoraggio, al fine di aumentare l'efficacia dell'elenco e la sua capacità di far fronte alle nuove sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia; invita il Consiglio ad includere l'inserimento automatico delle giurisdizioni terze con un'aliquota d'imposta sulle società dello 0 % o senza imposte sugli utili delle società come criterio autonomo; osserva con preoccupazione che i paesi terzi potrebbero abrogare i regimi fiscali non conformi ma sostituirli con nuovi regimi potenzialmente dannosi per l'UE; ricorda l'importanza delle informative pubbliche paese per paese al fine di monitorare i requisiti relativi alle sostanze;
- 16. sottolinea l'importanza delle norme minime BEPS nell'analisi dei paesi terzi, in particolare le azioni 5, 6, 13 e 14; sottolinea l'importanza di individuare altre norme BEPS da includere tra i criteri di inserimento nell'elenco;
- 17. sostiene l'ampliamento dell'ambito geografico dell'elenco dell'UE, tenendo conto nel contempo della posizione dei paesi meno sviluppati; sottolinea che il fatto che alcuni paesi in via di sviluppo potrebbero non disporre delle risorse necessarie per attuare rapidamente le nuove norme fiscali concordate dovrebbe essere sistematicamente preso in considerazione nelle future valutazioni; esorta, pertanto, il Consiglio a non considerare i tagli agli aiuti allo sviluppo che avrebbero un impatto diretto sui

-

Indagine 2020 sulle politiche fiscali nell'Unione europea, DG Fiscalità e unione doganale, Commissione europea, pag. 100.

beneficiari finali degli aiuti come contromisure; osserva, tuttavia, che i paesi con centri finanziari di dimensioni significative non dovrebbero godere di livelli di tolleranza simili;

- 18. osserva che vi è una notevole divergenza tra l'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative e i suoi equivalenti nazionali; prende atto dell'ambizione della Commissione di allineare meglio gli elenchi nazionali all'elenco dell'UE; chiede la convergenza verso l'alto e l'armonizzazione dei criteri per garantire standard e coerenza più elevati;
- 19. accoglie con favore il suggerimento della Commissione di tenere conto, nell'analisi delle giurisdizioni fiscali, della metodologia messa a punto per individuare i paesi terzi ad alto rischio ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, al fine di garantire che i due processi di inserimento negli elenchi si rafforzino reciprocamente;
- 20. prende atto degli sforzi volti a creare condizioni di parità in seguito all'uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea; chiede una valutazione approfondita di tali giurisdizioni, compresa una valutazione continua dei territori d'oltremare del Regno Unito e delle dipendenze della Corona, conformemente alle norme stabilite dal gruppo "Codice di condotta"; sottolinea che le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovrebbero basarsi su valori reciproci e mirare a una prosperità comune, il che esclude automaticamente la concorrenza fiscale aggressiva; deplora l'assenza di potenziali misure di riequilibrio nell'accordo commerciale e di cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, in caso di una futura divergenza del Regno Unito su questioni relative all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro;
- 21. chiede una valutazione equa e imparziale dei principali partner commerciali dell'UE; chiede, in particolare, una chiara valutazione degli Stati Uniti per quanto riguarda i criteri di trasparenza;

Coordinamento delle misure difensive

- 22. riconosce l'impatto in termini di reputazione dell'inserimento nell'elenco quale incentivo per l'impegno delle giurisdizioni nel processo di analisi; sottolinea che ciò non è sufficiente a contrastare efficacemente gli effetti negativi di tali giurisdizioni sugli Stati membri e sul mercato interno, in quanto l'impatto per la reputazione di talune giurisdizioni della loro inclusione nell'elenco è compromesso dalle carenze del processo di inserimento nell'elenco sopra descritte, in particolare la mancanza di trasparenza, i criteri non vincolanti e la portata geografica limitata;
- 23. accoglie con favore il collegamento tra le norme di buona governance fiscale e l'utilizzo dei fondi dell'UE stabiliti nel regolamento finanziario¹, nel regolamento sul Fondo

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

europeo per lo sviluppo sostenibile¹, nel regolamento sul Fondo europeo per gli investimenti strategici² e nella decisione sul mandato per i prestiti esterni³, e riconosce che tali norme costituiscono una condizione preliminare per il sostegno fornito dall'UE; mette tuttavia in guardia contro qualsiasi effetto negativo, attuale o potenziale, sui cittadini dei paesi in via di sviluppo; sottolinea l'importanza di sviluppare condizioni equivalenti da applicare alle imprese e ai facilitatori e facilitatori in materia di pianificazione fiscale aggressiva e nelle procedure di appalto pubblico;

- 24. chiede che le norme sugli aiuti di Stato e i programmi nazionali di sostegno degli Stati membri garantiscano che le imprese con legami economici con giurisdizioni non cooperative, come quelle residenti a fini fiscali in tali giurisdizioni, non siano ammissibili al sostegno; sottolinea l'importanza di ciò nel contesto della solidarietà intraeuropea e del rafforzamento della fiducia tra gli Stati membri; ricorda che la trasparenza attraverso la rendicontazione pubblica paese per paese per tutti i settori è necessaria per garantire che ciò avvenga; invita il Consiglio a concludere urgentemente le discussioni e ad adottare il suo orientamento generale sulla proposta legislativa;
- 25. sostiene e chiede il rafforzamento dei requisiti aggiuntivi in materia di revisione contabile e dovere di diligenza per le imprese e gli investitori stabiliti in giurisdizioni non cooperative; ritiene che le misure difensive siano fondamentali affinché l'elenco abbia un impatto;
- 26. osserva che contromisure rigorose ridurrebbero gli incentivi all'elusione fiscale; sottolinea che il pacchetto di strumenti dell'UE in materia di misure difensive è compromesso dall'applicazione discrezionale da parte dei singoli Stati membri; invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità di presentare una proposta legislativa per misure difensive coordinate contro l'elusione e l'evasione fiscali, tenendo conto dei negoziati sul secondo pilastro del quadro inclusivo o su un'aliquota fiscale minima effettiva a livello di UE, che potrebbe includere:
 - a) non deducibilità dei costi;
 - b) norme potenziate sulle società controllate estere;
 - c) misure di ritenuta alla fonte;
 - d) limitazione dell'esenzione della partecipazione

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

- e) una regola dello switch-over;
- f) conseguenze per gli appalti pubblici e gli aiuti di Stato;
- g) requisiti speciali in materia di documentazione;
- h) sospensione delle disposizioni della convenzione sulla doppia imposizione;

osserva che qualsiasi misura fiscale applicata alle imprese dovrebbe essere subordinata alle norme di collegamento indicate ove specifici criteri dannosi siano soddisfatti dall'operazione o dal contribuente interessato; ritiene che tali misure dovrebbero essere ugualmente applicabili nelle relazioni tra uno Stato membro e un paese terzo e nelle relazioni tra gli Stati membri;

- 27. prende atto della "lista grigia" per le giurisdizioni che non sono conformi ma si sono impegnate a cambiare; invita il Consiglio e gli Stati membri ad introdurre misure specifiche quali l'aumento degli audit o il rafforzamento delle politiche di conoscenza del proprio cliente ("Know Your Customer") per le operazioni e il dovere di diligenza per tali giurisdizioni;
- 28. invita la Commissione ad elencare quali accordi tra l'UE e paesi o regioni terzi non prevedano una "clausola di buona governance", come richiesto dal paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione su una strategia esterna per un'imposizione effettiva e delineato nelle conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2018, che hanno adottato le disposizioni standard concordate per gli accordi con paesi terzi¹; invita la Commissione e il Consiglio a spiegare la mancanza di tale clausola;

0

0 0

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al segretariato dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/tax-fraud-standard-provision-agreed-for-agreements-with-third-countries/